



# Comune di Rometta

*Provincia di Messina*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.75 del 15/11/2013

**OGGETTO: T.A.R. SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA. RICORSO SOCIETA' LE PALME S.R.L. C/COMUNE DI ROMETTA + 1. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA**

L'anno duemilatredici addi quindici del mese di novembre alle ore 13:15, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	assente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

**PRESENTI: 4**

**ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 98 del 13 novembre 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Gaetano Silvestro con studio in Giardini Naxos, via Umberto I 100 ;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

### DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Gaetano Silvestro legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.";
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

## LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 98 DEL 13/11/2013**

**Oggetto :**

T.A.R. SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA. RICORSO SOCIETA' LE PALME S.R.L. C/COMUNE DI ROMETTA + 1. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

**Testo Proposta:**

**Che** in data 23 ottobre 2013, prot. n. 13424, è stato notificato a questo Ente un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania, promosso dalla Società Le Palme s.r.l., con sede a Spadafora in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Federico Salvatore, contro il Comune di Rometta e il Comune di Spadafora per l'annullamento previa sospensione:

- della nota prot. 8312 del 04.07.2013 del Resp. A.S.A.T.I. del Comune di Rometta;
- della Determinazione n. 163 del Resp. A.S.A.T.I. del Comune di Rometta;
- della Deliberazione n. 106 della Giunta Municipale del Comune di Spadafora del 27.05.2013;
- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Rometta n. 35 del 06.06.2013;
- e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

**Che** con nota prot. n. 14335 del 11.11.13 il Resp. A.S.A.T.I., chiamato a relazionare sulla questione, comunicava l'opportunità per il Comune di Rometta di costituirsi in giudizio;

**Ritenuto** doveroso costituirsi in giudizio, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

**Considerato:**

**Che** per l'eventuale costituzione nel suddetto giudizio è necessario "ex lege" il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

**Che**, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente

incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 140/2012) decurtati del 30%;

**Ritenuto:**

**Che** ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

**Che** la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

**SI PROPONE**

1. **Approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.";
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta

IL PROPONENTE

L'Assessore competente

Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : T.A.R. SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA. RICORSO SOCIETA' LE PALME S.R.L. C/COMUNE DI ROMETTA + 1. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 14/11/2013

Il responsabile dell'Area  
Dott. Maurizio Casale

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 14/11/2013

Il Responsabile dell'Area  
Sig. Giuseppe Pino

---

Avv. Francesco Giordano  
o/o Avv. Bartolo Arena  
via Leopardi 82  
CATANIA

COPIA  
COMUNE  
ROMETTA

COMUNE DI ROMETTA  
23 OTT 2013  
Prot. N. 13124

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
LA SICILIA - Sezione distaccata di CATANIA**

**Ricorso**

Per la società **Le Palme s.r.l.**, con sede in Spadafora (ME), via Manzoni n.13, (P.IVA 02051390835), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Federico Salvatore nato a Spadafora (Messina) il 21.03.1947, elettivamente domiciliata in Catania, elettivamente domiciliata in Catania, via Leopardi n.82, presso lo studio dell'avv. Bartolo Arena, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Giordano (C.F. GRD FNC 66E 29 F206O, fax n. 090.9283281 - p.e.c.: [avvfrancescogiordano@pec.giuffre.it](mailto:avvfrancescogiordano@pec.giuffre.it)) e Caterina Federico (Codice Fiscale FDR CRN 75B57 F158Q, fax n. 090.9919161 - p.e.c.: [avvcaterinafederico@puntopec.it](mailto:avvcaterinafederico@puntopec.it)), giusta procura a margine del presente atto,

**contro**

il **Comune di Spadafora**, in persona del Sindaco *pro tempore*, piazza Vittorio Emanuele III n.44, Spadafora (ME),

**e contro**

il **Comune di Rometta**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in piazza Margherita, Rometta (ME),

**per l'annullamento**

previa sospensione, della nota prot. 8312 del 4.7.2013 del Responsabile dell'Area Servizi Ambiente e Territorio Infrastrutture del

Nomino miei procuratori per rappresentarmi, difendermi ed assistermi in ogni fase e grado del presente giudizio, nonché per la redazione e notifica dell'atto di precetto e la successiva la fase esecutiva, in ogni suo stato e grado, compresa la fase di opposizione, unitamente e disgiuntamente tra loro, gli Avv.ti Caterina Federico e Francesco Giordano. Agli stessi conferisco tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato ivi compresi espressamente quelli di transigere e conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze e nominare sostituti. Eleggo domicilio come in ricorso. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

*Francesco Giordano*  
Per autentica  
*Caterina Federico*  
*Avv. Bartolo Arena*

**Comune di Rometta, comunicata con racc a.r. ricevuta il 12.7.2013**  
[avente ad oggetto: Procedura espropriativa per l'esecuzione dei lavori di  
"realizzazione strada di collegamento Rometta-Spadafora con variante SS  
113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale". Comunicazione ai  
sensi dell'art.20, co.4, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - Offerta indennità di  
esproprio], con cui è stata notificata alla ricorrente la determinazione n.163  
del Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del  
Comune di Rometta, con la quale veniva determinata l'indennità  
provvisoria di espropriazione offerta (doc. 1);

**nonché della determinazione n.163, del Responsabile dell'Area  
Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del Comune di Rometta,  
notificata alla ricorrente unitamente alla nota prot. 8312 del 4.7.2013  
con racc a.r. ricevuta il 12.7.2013** [avente ad oggetto: Patto Territoriale  
del Tirreno (Gallo Niceto) Infrastrutture a servizio del Patto (Asse del  
mare). Lavori di realizzazione strada di collegamento Rometta-Spadafora  
con variante SS 113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale".  
Determinazione dell'indennità provvisoria a norma dell'art.20, co.3, del  
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.], con cui veniva determinata l'indennità provvisoria  
di espropriazione offerta (doc. 2);

**nonché della deliberazione n.106 della Giunta Municipale del  
Comune di Spadafora del 27.05.2013, mai notificata alla ditta  
ricorrente, richiamata dalla determinazione n.163 del Responsabile  
dell'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del Comune di**

Rometta, [avente ad oggetto: Patto Territoriale del Tirreno (Gallo Niceto) Infrastrutture a servizio del Patto (Asse del mare). Lavori di realizzazione strada di collegamento Rometta-Spadafora con variante SS 113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale". Atto di indirizzo al fine di coordinare con il Comune di Rometta le attività connesse alla realizzazione e gestione dell'opera], con la quale, tra l'altro, si dichiara che *"il Comune di Rometta, nella qualità di soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo"* e si delibera di "demandare al Responsabile della III Area, di mettere a disposizione, con decorrenza immediata e senza alcun ritardo, ogni atto ed ogni informazione utile al Comune di Rometta per il proseguimento e la positiva conclusione delle procedure espropriative (doc.3);

**nonché della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Rometta n.35 del 06.06.2013, richiamata dalla determinazione n.163 del Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del Comune di Rometta, mai notificata [avente ad oggetto: Patto Territoriale del Tirreno (Gallo Niceto) Infrastrutture a servizio del Patto (Asse del mare). Lavori di realizzazione strada di collegamento Rometta-Spadafora con variante SS 113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale". Presa d'atto della delibera di Giunta Comunale n.106 del 27.05.2013 del Comune di Spadafora], con la quale, tra l'altro, si deliberava di prendere atto della delibera di G.M. n.106 del Comune di Spadafora del 27.05.2013**



per gli adempimenti di cui al DPR n.327 del 2001, in base alla quale, secondo quanto stabilito nel verbale della riunione tenutasi in data 14.05.2013, si delega il Comune di Rometta, nella qualità di soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica, all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo (doc.4);

**di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.**

#### **FATTO**

Nell'ambito della procedura espropriativa per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento Rometta-Spadafora, all'interno del Patto Territoriale Gallo-Tirreno, con nota prot. 8312 il Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del Comune di Rometta, notificava alla ricorrente la determinazione n.163 dello stesso Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del Comune di Rometta, con la quale, "*... Visto la delibera di Giunta Comunale n.35 del 06.06.2013 del Comune di Rometta con la quale, nel prendere atto della delibera di G.M. n.106 del 27.05.2013 del Comune di Spadafora, si è delegato il Comune di Rometta, nella qualità di soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica, all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo di cui al DPR 327 / 2001*" veniva determinata l'indennità provvisoria.

Conseguentemente, la ricorrente si è pertanto premurata di esaminare gli atti richiamati (delibera di G.M. n. 106 Comune di Spadafora e delibera di G.M. n.35 del Comune di Rometta), al fine di poterne valutare

la regolarità e la legittimità.

Esaminati gli atti della procedura, è risultata subito evidente la illegittimità ed irregolarità della stessa, per quanto sarà compiutamente esposto nella esplicazione dei motivi di ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi ed andranno conseguentemente annullati per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 D. LGS. 327 / 2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 267 DEL 2000 - INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 327/2001 - CARENZA DI POTERE.**

Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base di una presunta delega effettuata dal Comune di Spadafora in favore del Comune di Rometta.

Tale provvedimento, oltre che per tutti gli altri motivi di cui si dirà infra, è evidentemente illegittimo, in quanto nessun potere poteva essere delegato al Comune di Rometta e, in particolare, nel provvedimento richiamato dalla determinazione n.163 del Responsabile dell'Area S.A.T.I. del Comune di Rometta, cioè nella delibera n.106 della G.M. di Spadafora

nessuna menzione si fa di detta delega, ma semplicemente si dichiara che il *“Comune di Rometta, nella qualità di soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo.*

Nessuna efficacia di delega può quindi attribuirsi a detto provvedimento (delibera di G.M. n. 106 Comune di Spadafora).

E non può certamente sostenersi che il Comune di Rometta sia il *soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica.*

Del resto, se così fosse, in ogni caso sia la nota prot. 8312 del 4.7.2013 che la determinazione n.163, entrambe emesse dal Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del Comune di Rometta, sarebbero comunque illegittimi in quanto basati su atti presupposti (imposizione di vincolo e dichiarazione di p.u.) emessi da un soggetto assolutamente incompetente (Spadafora).

Qualora infatti si volesse ritenere che *“il Comune di Rometta, nella qualità di soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo,* dovremmo desumere che tutti gli atti sin qui emanati dal Comune di Spadafora sono radicalmente nulli in quanto emessi in assoluta carenza di potere.

Qualunque sia la tesi cui si vuole aderire, si perviene comunque alla stessa conclusione: gli atti impugnati sono illegittimi.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 D. LGS. 327 /**



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area:	Data emissione	
N. Generale:	Data registrazione	

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

**OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO ARCHITETTONICO, RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CASA COMUNALE" - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.**

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 14 del 04.03.2003 è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo relativo ai lavori di "*recupero architettonico, restauro conservativo e riqualificazione funzionale della casa comunale di Rometta*", redatto dall'Ing. Nicolò Cannata (dipendente comunale responsabile dell'Area S.A.T.I.) per l'importo di € 1.800.000,00#, da realizzare mediante cofinanziamento da parte dell'Assessorato Reg.le LL.PP e con fondi del bilancio comunale ;
- con nota n. 3164 del 16.01.2007, assunta la protocollo comunale al n. 1058 del 22.01.2007, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato che, con decreto n. 2088/XI del 28.12.2006, sono stati finanziati i lavori di che trattasi.

Visto il Decreto del 28/01/2007 dell'Assessorato Reg.le LL.PP., pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 parte I del 26.01.2007, con il quale il Comune di Rometta è stato ammesso al finanziamento della somma di euro 1.494.000,00#.

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 13.02.2007 con cui si disposto di cofinanziare l'opera in oggetto per un importo di euro 306.000,00 mediane applicazione di una quota di avanzo di amministrazione di pari importo da destinare all'intervento 2.01.01.01 risultante dal rendiconto di gestione 2005 ed ancora disponibile per il redigendo bilancio comunale di previsione 2007 in corso di formazione.

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 08/08/2008 rep. n. 2660 e registrato a Milazzo il 21/08/2008 n. 727 serie I, con l'impresa Edilstrutture s.r.l., P. I.V.A. 01411320854, con sede in via Empedocle, 23 - zona industriale - 93100 Caltanissetta (CL), aggiudicataria dei lavori in oggetto con il ribasso del 7,3153%, e dunque per un importo contrattuale di € 1.234.051,04 oneri di sicurezza inclusi.

2001. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 327 / 2001.

L'art. 6 d. lgs. 327 / 2001, al comma 8, prevede testualmente: "8. *Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie*".

Non v'è chi non veda come nella fattispecie in esame non ricorrano assolutamente i presupposti previsti dalla legge per il ricorso a detta procedura; ed infatti non siamo in presenza né di un'opera che vada realizzata da un concessionario, né da un contraente generale.

Anche a voler ritenere che la delibera di G.M. n. 106 Comune di Spadafora possa costituire delega ai sensi dell'art.6 del DPR 327/2001,

comunque si perviene alla conclusione che tutti gli atti impugnati sono pertanto assolutamente illegittimi e devono essere annullati, essendo stati emessi in evidente violazione delle norme che regolano la procedura espropriativa.

Nel caso di specie, infatti, nessuna delega avrebbe potuto essere data dal Comune di Spadafora al Comune di Rometta.

**INCOMPETENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 327 / 2001. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 D.LGS. 327/2001.**

Nella delibera di G.M. n.106 del Comune di Spadafora si dichiara che *“il Comune di Rometta, nella qualità di soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo”* e si delibera di *“demandare al Responsabile della III Area, di mettere a disposizione, con decorrenza immediata e senza alcun ritardo, ogni atto ed ogni informazione utile al Comune di Rometta per il proseguimento e la positiva conclusione delle procedure espropriative”*. Nella delibera di G.M. n.35 del Comune di Rometta si prende atto di quanto deliberato dalla G.M. di Spadafora e, poi,

di dare mandato al Responsabile dell'Area S.A.T.I. agli adempimenti consequenziali.

Successivamente, nota prot. 8312 del 4.7.13, il Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture del Comune di Rometta, notificava la determinazione n.163 dell'1.7.13, con cui veniva quantificata l'indennità provvisoria.

L'illegittimità di questi atti risulta subito evidente: in nessun modo infatti si può pervenire alla conclusione che il Comune di Rometta sia, con riferimento alla strada di cui si tratta, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica e, quindi, come tale, competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo.

Dalla stessa previsione del PRG del Comune di Spadafora, che ha classificato come zona destinata a viabilità generale la parte su cui andrà realizzata la strada in questione, non può che intendersi l'illegittimità degli atti impugnati. Il Comune di Rometta non può essere certo competente alla realizzazione di un'opera al di fuori del territorio comunale, tanto meno di un'opera ritenuta "viabilità generale" dal Comune di Spadafora.

Del resto non va sottaciuto che gli atti della procedura espropriativa sono stati emessi dal Comune di Spadafora (apposizione del vincolo, dichiarazione di p. u., avviso di avvio delle formalità necessarie alla determinazione provvisoria dell'incasamento, offerta dell'indennità provvisoria ). Non vi può essere dubbio che se si vuol aderire alla tesi della competenza del Comune di Rometta all'emanazione degli atti del

procedimento espropriativo, tutti gli atti sopraindicati debbano intendersi emessi da autorità incompetente.

Anche sotto tale profilo gli atti impugnati sono illegittimi ed andranno, conseguentemente, annullati.

**INCOMPETENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 3.6.01 N.327. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 267 DEL 2000. (PER ESSERE L'ATTO STATO EMANATO DALLA GIUNTA E NON DAL CONSIGLIO COMUNALE).**

Anche a voler ritenere che la delibera di G.M. n. 106 Comune di Spadafora possa costituire delega ai sensi dell'art.6 del DPR 327/2001 (ma sopra si è ampiamente motivato il perché ciò non possa essere), essa sarebbe comunque viziata da incompetenza, essendo tale potere, all'interno del Comune, attribuito dalla legge al Consiglio Comunale e non anche alla Giunta Municipale.

In nessun modo infatti può ricondursi alla Giunta Municipale la competenza ad approvare un simile atto, peraltro trattandosi di opera pubblica che interessa il territorio di più Comuni.

Anche sotto tale profilo, pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi ed andranno annullati.

oooooooooooooooooooooooooooo

Sufficientemente motivate in diritto appaiono le doglianze di illegittimità degli impugnati provvedimenti, sì da poter ritenere sicuramente sussistente il presupposto del *fumus bon. juris*.



Per quanto concerne il *periculum in mora*, la prosecuzione della illegittima procedura, con la conseguente realizzazione dell'opera, costituisce prova inconfutabile del danno grave ed irreparabile che la ricorrente andrebbe a subire nelle more del giudizio.

Tutto ciò premesso, la società LE PALME s.r.l., *ut supra* rappresentata e difesa

#### CHIEDE

che l'On.le TAR Sicilia - Sez. Distaccata di Catania -

#### VOGLIA

accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1) In via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti amministrativi impugnati, come meglio indicati in epigrafe;

2) Disporre l'annullamento degli atti amministrativi impugnati, con ogni consequenziale statuizione;

3) In via istruttoria, ammettersi ogni mezzo di prova ritenuto utile e conducente.

4) Condannare le P.A. resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

5) Con vittoria di spese e comper.si del giudizio.

Si depositano documenti come da indice.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la

presente procedura ha un valore indeterminabile e, trattandosi di materia relativa ad espropriazioni per pubblica utilità, soggiace al pagamento di un contributo unificato fisso di € 1.800,00.

Milazzo, 21.10.2013.

Avv. Francesco Giordano

Avv. Caterina Federigo

#### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato e dato copia conforme all'originale del presente atto a:

Comune di Spadafora, in persona del Sindaco *pro tempore*, piazza Vittorio Emanuele III n.44, Spadafora (ME), mediante consegna di copia conforme a mani di

Altra copia ho notificato al Comune di Rometta, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in piazza Margherita, Rometta (ME), mediante consegna di copia conforme all'originale a mani del dip.

Luigi Antonio Finanze  
Rometta 23/10/13



# Comune di Rometta

*Sp. ricevuta da Massimo*

*Assessorato Territorio e Infrastrutture*

*Prot. n. 16331*

*Prot. n. 4656*

11 NOV. 2013

↗ Al Responsabile dell'A.S.A.  
SEDE

e p.c. Al Sig. Sindaco  
All'Assessore al Contenzioso  
SEDE

*Oggetto: Ricorso al TAR società Le Palme c/Comune di Spadafora e Comune di Rometta.*

Si riscontra la richiesta avanzata da codesto Ufficio giusta nota 14112 del 05.11.2013 e si riporta, qui di seguito, le osservazioni dello scrivente con le quali si rigettano tutte le motivazioni addotte nel ricorso avanzato presso il TAR., Sezione di Catania, dalla ditta Le Palme s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, della nota 832 del 04.07.2013, della determina di questa Area n.163 del 01.07.2013, della delibera di G.M. del Comune di Spadafora n.106 del 27.05.2013 e della delibera di G. M. del Comune di Rometta n.35 del 06.06.2013 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Si premette che il Comune di Rometta, è stato inserito nel Patto Territoriale del Tirreno (Gallo-Niceto), approvato con D.M. 2205 del 26.02.2004, con l'opera infrastrutturale di £.4.150.000.000 riguardante il collegamento tra i Comuni di Rometta e Spadafora per il riassetto territoriale ed il completamento della comunicazione tra le zone balneari di Villafranca Tirrena e S.Filippo del Mela (asse del Mare). Nell'ambito del suddetto Patto, il Comune di Venetico veniva nominato comune capifila, giusto verbale del 18.03.2004 dell'Assemblea dello stesso Patto Territoriale.

Al Comune di Rometta competeva l'onere di redigere e gestire il suddetto progetto ed in tal senso detto Comune affidava l'incarico della progettazione all'Ing. Domenico Sindoni che trasmetteva un primo progetto preliminare che veniva vagliato nel 2005 alla verifica ambientale ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 12.04.1996, da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.

La suddetta opera però non risultava conforme allo strumento urbanistico del Comune di Spadafora, per la parte ricadente in detto comune, mentre ricadeva all'interno della fascia dei 150.00 metri dalla battigia del mare (in zona non classificata "A" o "B" e quindi soggetta alla disciplina della legge regionale 78/76 e s.m.i), in entrambi i territori.

Si procedeva quindi alla richiesta di deroga ai sensi dell'art.89 della legge regionale 06/2001 con istanza: 1) prot.4722 del 03.04.2007 da parte del Comune di Rometta; 2) e prot.3197 del 26.02.2007 da parte del Comune di Spadafora.

Alla suddetta richiesta, con nota 2286 del 10.01.2008, l'Assessorato Territorio ed Ambiente comunicava la valutazione negativa trasmessa deal CRU con voto n.20 del 14.11.2007, in quanto,

*and*

pur riconoscendo l'opportunità del progetto, tendente a completare un'importante struttura viaria di collegamento costiero, si era ritenuto però che la soluzione proposta, consistente nella copertura del tratto terminale dell'alveo del torrente Boncoddo e nella artificializzazione dei corrispondenti tratti spondali, comportava l'irreversibile alterazione dei caratteri ambientali del sito e non possedeva i necessari requisiti di sostenibilità, sia sotto il profilo ecologico, in quanto determinava l'interruzione della continuità monte mare, sia sotto il profilo paesaggistico in quanto si determinava la cancellazione dell'ambiente naturale costiero, sia sotto l'aspetto urbanistico, dal momento che la soluzione proposta non determinava occasione di riqualificazione spaziale e funzionale del contesto attraversato (Diniego emesso con provvedimento 39746 del 21.05.2008).

Si procedeva quindi, con verbale del 17.03.2008 ed alla presenza sia dell'organo tecnico, che politico dei due comuni, a riformulare una più semplice e nuova soluzione progettuale, dando luce ad un nuovo progetto preliminare che veniva approvato dal Comune di Spadafora in variante allo strumento urbanistico. Quest'ultimo, con nota 3031 del 01.03.2010 comunicava che con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 17.02.2010, aveva approvato il progetto preliminare ed adottato la variante allo strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.P.R. 327/2001. Variante poi approvata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con nota 79688 del 30.12.2010. Nel frattempo al Comune di Spadafora, che aveva adottato il suo strumento urbanistico (e la viabilità in variante, in vigore delle norme di salvaguardia, risultava conforme al PRG adottato), diveniva efficace in data 24.01.2010, il P.R.G.

Si invitava quindi l'ing. Sindoni alla redazione del progetto definitivo che veniva trasmesso ed inviato, il 14.06.2011, al Comune di Spadafora per procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. secondo le modalità di cui agli artt.16 e 17 del medesimo decreto. Detto Comune con delibera di G.M. n.170 del 10.10.2011 approvava il progetto definitivo dichiarando l'opera di pubblica utilità. Il progetto definitivo veniva anche approvato dalla G.M. del Comune di Rometta con delibera n.3 del 23.01.2012. Il Comune di Spadafora, sulla scorta degli atti prodotti ed approvati procedeva alle normali comunicazioni di rito e, per la ditta in specie: a) comunicazione di avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (prot.11022 del 03.07.2009); b) comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione della pubblica utilità (prot.12553 del 18.08.2011); c) avviso realizzazione adempimenti necessari ai sensi dell'art.20 comma 1 del DPR 327/2001, allegando il piano particellare di esproprio del progetto definitivo (prot.16389 del 10.11.2011); d) avviso realizzazione adempimenti necessari ai sensi dell'art.20 comma 1 del DPR 327/2001, allegando il piano particellare di esproprio del progetto esecutivo (che nel frattempo il Comune di Rometta aveva approvato con determina n.123 del 20.03.2012 rielaborando l'indennità di esproprio a vantaggio dei soggetti espropriati) (prot.17183 dell'11.12.2012).

Veniva quindi espletata la gara di appalto pubblico da parte dell'UREGA di Messina ed attribuita l'aggiudicazione dei lavori alla ditta CA.TI.FRA. s.r.l.

Si presentava quindi il problema della effettiva competenza in materia espropriativa per l'emissione dei relativi atti disciplinati dal DPR 327/2001. Si poneva cioè il problema di conoscere il soggetto deputato alla funzione di "Autorità procedente" che la normativa vigente stabilisce per le procedure espropriative in presenza di esproprio su due comuni.

Accertato, in sede di incontri presso il Comune di Venetico (Comune capifila del Patto) che il Patto Territoriale non aveva formulato alcun accordo relativo allo svolgimento di tali funzioni, né costituito l'ufficio espropri, si è ritenuto corretto procedere per delega al Comune di Rometta di tutte le procedure espropriative ricadenti anche sugli immobili ricadenti nel comune di Spadafora.



A tal proposito non appare superfluo evidenziare che il D.P.R. 327/2001, come introdotto in Sicilia da ultimo con l'art.16 della L.R. 12/2011, ha, con il combinato disposto degli articoli 3 e 6, affrontato tale tematica. Dal suddetto combinato infatti, ne deriva che il soggetto deputato al compimento delle operazioni ablativo debba essere lo stesso soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica. Ove poi, come nel caso in specie, l'opera interessa più comuni, il comma 4 del citato art.6 stabilisce che "Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista per legge".

Considerato inoltre che l'art.30 del D.Leg.vo 267/2000 stabilisce che, "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (comma 1)" e "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (comma 4)", ne è derivata la necessità di delegare appunto il Comune di Rometta per effettuare tutte le procedure espropriative anche sugli immobili ricadenti nel comune di Spadafora, ed in tal senso furono redatti un prioritario verbale di accordi sottoscritto dai sindaci dei due comuni: Rometta e Spadafora in data 14.05.2013 cui seguirono la delibera di G.M. del Comune di Spadafora (oggetto di contestazione) n.106 del 27.05.2013 e la delibera di G.M. del Comune di Rometta (anch'essa oggetto di contestazione) n.35 del 06.06.2013.

Fatte queste dovute premesse si ritiene dover rigettare tutte le motivazioni addotte a base del ricorso ed in particolare:

- a) *non appare corretta l'osservazione di ritenere priva di efficacia la non menzionata delega nella delibera di G.M. n.106 del Comune di Spadafora e della quale il Comune di Rometta ne ha preso atto con proprio atto deliberativo n.35 del 06.06.2013.* Si ritiene infatti che se pur non espressamente riportata la parola "delega" nella delibera di Spadafora, la stessa: 1) riconosce il Comune di Rometta quale soggetto competente alla realizzazione dell'opera, il che significa, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del DPR 327/2001, che è anche competente all'emissione degli atti del procedimento espropriativo; 2) fa espresso riferimento al verbale del 14.05.2013 (richiamato anche in premessa e che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo) nel quale espressamente si "incarica il Comune di Rometta per ogni competenza relativa alla procedura espropriativa anche nel territorio di Spadafora";
- b) *non appare corretto il sostenere che il Comune di Rometta non "è certamente il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica" specificando che se lo fosse stato sarebbero stati "radicalmente nulli, in quanto emessi in assoluta carenza di potere" quelli emessi dal Comune di Spadafora e nello specifico quelli basati per l'imposizione del vincolo e di dichiarazione di pubblica utilità.* Si rileva, dalla lettura delle motivazioni tutte che portano alle suddette conclusioni, una certa confusione nelle diverse discipline: urbanistica ed espropriativa. Va ricordato infatti che il Comune di Rometta non può imporre vincoli di natura urbanistica fuori dai propri confini naturali, la cui competenza esclusiva è invece, nella fattispecie, attribuita al Comune di Spadafora. Altra cosa è invece la disciplina espropriativa in base alla quale la conformità urbanistica costituisce uno degli atti propedeutici e fondamentali per procedere al relativo esproprio ed è in tal senso che recita l'art.8 del DPR 327/2001. Tale confusione appare più evidente nella terza parte del ricorso là ove, nel ribadire le incompetenze del Comune di Rometta, si evidenzia che "dalla stessa previsione del PRG del Comune di Spadafora, che ha classificato come zona destinata a viabilità generale la parte su cui andrà realizzata la strada in questione, non può che intendersi l'illegittimità degli atti impugnati". Confusione che porta a concludere



erroneamente che "il soggetto competente alla realizzazione della strada è il Comune di Spadafora e non di Rometta". Parrebbe al ricorrente impropria ed improponibile (se non addirittura inoperante) l'ipotesi di costruzione di un'opera pubblica che interessi più comuni, da un unico soggetto. Si apprende infatti dalla lettura delle osservazioni che ogni comune dovrebbe realizzare la sola parte di opera pubblica ricadente nel proprio territorio. Tralascio di evidenziare le inevitabili difficoltà operative legate al frazionamento dell'appalto, all'individuazione di uno o più RUP e D.L., alla possibilità di parziale realizzazione dell'opera, senza inoltrarmi in più tortuosi labirinti se solo si pensi a cosa succederebbe se l'opera pubblica invece della strada fosse un edificio.

- c) *Errato appare il riferimento al comma 8 dell'art.6 del DPR 327/2001 che non è stato richiamato in nessuno delle note e/o atti oggetto di contestazione.* Si è invece fatto riferimento al "combinato disposto degli artt. 3 e 6" e di questo il comma 4 che testualmente recita "Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista per legge" ed ai fini della "delega" si è citato l'art.30 del D.Leg.vo 267/2000 in base al quale "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (comma 1)" e "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (comma 4)":
- d) *Errata appare inoltre la tesi che "gli atti della procedura espropriativa sono stati emessi dal Comune di Spadafora" e che, se si volesse aderire alla tesi della competenza del Comune di Rometta all'emanazione degli atti del procedimento, tutti gli atti emessi dal Comune di Spadafora debbono intendersi emessi da autorità incompetente".* Si ritiene invece che l'unico vero "atto" fin qui emesso è la determina di indennità provvisoria, oggetto di contestazione, emessa dal Comune di Rometta e che tutto il resto evidenziato dalla parte ricorrente, ad eccezione di quelli di natura urbanistica (di esclusiva competenza del Comune di Spadafora), è semplice comunicazione/informazione che ha consentito la "partecipazione degli interessati";
- e) In merito infine alle competenze tra Giunta e Consiglio si ritiene che già il consiglio comunale con l'approvazione del Piano Triennale delle OO.PP., ed ancora nello specifico con l'approvazione della variante allo strumento urbanistico, abbia dato il suo atto d'indirizzo e che pertanto la semplice delega ad effettuare atti di natura squisitamente gestionali, possa essere attribuito alle competenze della Giunta Comunale.

Per i suddetti motivi si ritiene corretta la procedura condotta dal Comune di Spadafora per la parte urbanistica e dal Comune di Rometta per la parte espropriativa. Appare inoltre corretta la delega a favore del Comune di Rometta che consenta allo stesso di procedere ad espropri sul territorio del Comune di Spadafora, confermando e ritenendo corretto, ma solo in questo caso, l'asserire che in assenza di delega il Comune di Rometta non può procedere ad espropri sul territorio di Spadafora che invece ha esclusivo potere ablatorio sui terreni del proprio comune e, per dirla con le stesse parole del ricorrente, "in assoluta carenza di potere".

Ad avviso dello scrivente, si ritiene doversi costituire in giudizio.



**Il Responsabile dell'Area**

*Angelo Nicolò Carratola*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Maurizio Casale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 18/11/2013

Il Segretario Comunale  
Dott. Maurizio Casale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/11/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_ ;
- E' divenuta esecutiva il 15/11/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 18/11/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 18/11/2013

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Maurizio Casale